



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL
DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI ED ECONOMICI**

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO	3
ART. 3 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE	4
ART. 4 – SEDE E LOCALI DEL DIPARTIMENTO.....	5
ART. 5 – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO	5
ART. 6 – DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	6
ART. 7 – CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO.....	8
ART. 8 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO.....	11
ART. 9 – CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO.....	12
ART. 10 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI.....	13
ART. 11 – GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI DIPARTIMENTO	14
ART. 12 – ALTRE STUTTURE DEL DIPARTIMENTO	14
ART. 13 – NORME FINALI E TRANSITORIE	15
ART. 14 – RINVII NORMATIVI	15

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha a oggetto le attribuzioni e il funzionamento del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici istituito con DR. n. 658 del 10 luglio 2013, in osservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

2. La corrispondente denominazione in lingua inglese del Dipartimento è "Department of Business and Economics". Congiuntamente o disgiuntamente, per la denominazione del Dipartimento può essere utilizzato l'acronimo DISAE.

ART. 2 - COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici:

- a) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento delle attività di ricerca, comprese quelle esercitate sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- b) propone l'istituzione dei Corsi di Studio e organizza e coordina l'attività didattica che a esso è attribuita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, anche congiuntamente alle altre strutture dell'Ateneo eventualmente costituite a tale scopo, nonché le attività relative ai Master Universitari, ai Corsi di Dottorato di Ricerca e altri Corsi di formazione ed in particolare:

1) propone l'istituzione dei Corsi di Studio e, dopo la relativa approvazione degli Organi Collegiali, ne affida in tutto o in parte l'organizzazione e la gestione alle Scuole Interdipartimentali;

2) propone, coadiuvato dai Consigli dei Corsi di Studio, con parere della Scuola Interdipartimentale, l'attivazione e la modifica dei Corsi di Studio predisponendone i relativi ordinamenti e Regolamenti didattici;

3) propone l'istituzione di Corsi di Dottorato di Ricerca secondo le modalità previste dal relativo Regolamento specifico nonché la nomina del Coordinatore e del Collegio dei Docenti;

- 4) promuove e cura iniziative didattiche, Master e Corsi di formazione e perfezionamento post lauream, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento specifico, nonché la nomina del Direttore del Corso e del Collegio dei Docenti;
- 5) propone l'istituzione di Scuole di specializzazione nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento delle attività di terza missione, comprese le attività in conto terzi, secondo le vigenti disposizioni di Ateneo;
- d) formula proposte al Rettore, in merito alla programmazione triennale di Ateneo in materia di ricerca, di didattica e di terza missione e definisce i programmi di sviluppo della ricerca, della didattica e della terza missione del Dipartimento;
- e) redige il Piano Strategico di Dipartimento in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo;
- f) delibera sulle chiamate dei professori e ricercatori, nel rispetto della legge, dello Statuto e degli specifici Regolamenti di Ateneo;
- g) adotta un sistema di Assicurazione della Qualità per il miglioramento continuo della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione, nel rispetto delle linee guida dettate dall' Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), recependo le indicazioni degli Organi centrali di Ateneo, del Presidio di Qualità, del Nucleo di Valutazione e in coerenza con il Manuale della qualità di Ateneo;
- h) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 3 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo fissati dalla normativa vigente.
2. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dallo Statuto di Ateneo.
3. Il Dipartimento gestisce i propri fondi nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto di Ateneo, del Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dei propri Regolamenti interni.

4. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto di Ateneo e nel competente Regolamento vigente in materia.
5. L'attività amministrativo-gestionale del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria Amministrativa, cui è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento.
6. Il Dipartimento è sottoposto ad analisi e valutazioni finalizzate a misurare l'efficienza amministrativa e gestionale e la coerenza con gli obiettivi stabiliti nel Piano Strategico Triennale di Ateneo. A tal fine, il Dipartimento fornisce i dati necessari all'analisi.

ART. 4 – SEDE E LOCALI DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento ha sede in Napoli, via Generale Parisi 13, Palazzo Pacanowski.
2. Il Dipartimento dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.
3. Il Direttore è responsabile dei locali e della relativa gestione, fermo restando che, nel caso di sopraggiunte esigenze di Ateneo, il Rettore, sentito il Direttore, può diversamente disporre di una parte definita dei locali.
4. I locali e i beni concessi in uso al Dipartimento possono essere utilizzati in funzione dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 5 – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO

1. Afferiscono al Dipartimento:
 - a) i professori e i ricercatori che vi abbiano aderito al momento dell'istituzione, nonché i professori e i ricercatori che vi abbiano aderito posteriormente e/o siano stati chiamati dal Dipartimento;
 - b) il personale tecnico e amministrativo assegnato dal Direttore generale.
2. La mobilità dei professori e dei ricercatori tra il Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici e gli altri Dipartimenti dell'Ateneo è regolamentata dallo Statuto di Ateneo.

3. Sono Organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta, qualora istituita.

4. È, altresì, istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, prevista e disciplinata dall'art. 35 dello Statuto di Ateneo, nominata con decreto del Direttore, secondo quanto indicato nel Manuale della Qualità di Ateneo.

5. Il Direttore di Dipartimento, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di Referenti nominati tra il personale docente con proprio provvedimento, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza.

6. Il Dipartimento può, inoltre, avvalersi di altri organismi quali il Gruppo di Assicurazione della Qualità o altri Gruppi idonei a garantire i processi di monitoraggio e di valutazione del Dipartimento; quest'ultimi, se istituiti, sono nominati con decreto del Direttore.

7. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituite, in ragione di specifiche esigenze scientifiche e anche per periodi determinati, delle Sezioni di cui al vigente Statuto di Ateneo.

ART. 6 – DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore, eletto in conformità a quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo, ha la rappresentanza del Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività, cura i rapporti con le altre strutture e con gli organi di governo dell'Ateneo.

2. Il Direttore ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:

- a) presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, qualora istituita;
- b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;

- c) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta del piano triennale di sviluppo della ricerca, della didattica e della terza missione sulla base delle Linee Guida emanate dal Presidio della Qualità;
- d) presenta al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione, con riferimento alla programmazione del Dipartimento anche sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei Corsi di Studio, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione;
- e) nomina le commissioni giudicatrici per la prova finale o ne delega la nomina al Presidente della Scuola Interdipartimentale di afferenza, secondo quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento didattico;
- f) nomina le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto o, su sua delega, ne affida la nomina ai Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, come previsto dall'art. 38 del Regolamento didattico di Ateneo;
- g) affida i compiti al personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
- h) stipula contratti e convenzioni di competenza dipartimentale, nel rispetto della normativa di Ateneo;
- i) presenta e sottoscrive progetti di ricerca di competenza dipartimentale, o affidati al Dipartimento su delega del Rettore, fermo restando le diverse regole previste da specifici bandi di ricerca;
- j) predispone, con il supporto del Segretario Amministrativo, la relazione annuale sull'attività amministrativa, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo e la valutazione della performance;
- k) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- l) nei casi di necessità e urgenza, adotta con proprio decreto atti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile;
- m) formula le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca, di terza missione e per lo svolgimento delle attività didattiche del Dipartimento;
- n) propone al Consiglio di Dipartimento il piano programmato per l'utilizzazione dei fondi del Dipartimento;
- o) fatte salve le prerogative dei singoli responsabili dei Gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati, pone in essere la richiesta delle forniture necessarie all'espletamento delle attività del Dipartimento e, previa verifica della regolarità delle stesse, chiede il pagamento delle relative

fatture, seguendo le procedure dettate dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e dal Regolamento delle Spese in Economia;

- p) autorizza le missioni dei singoli componenti del Dipartimento e le relative anticipazioni;
- q) propone al Rettore la nomina di un Vice Direttore, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 7 – CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni a esso demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. Lo Statuto di Ateneo prevede quali componenti del Consiglio tutti i professori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al Dipartimento, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nonché una rappresentanza degli studenti, iscritti ai Dottorati di Ricerca e ai Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con tutti gli organi e le strutture dell'Ateneo:

- a) persegue le politiche volte a realizzare i processi di Assicurazione della Qualità attraverso sia il sistema di autovalutazione, sia il rispetto dei requisiti previsti per la valutazione periodica e l'accreditamento, in ottemperanza alla vigente normativa e alle direttive ANVUR;
- b) promuove l'attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
- c) gestisce i fondi destinati alla ricerca e alla terza missione e allo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto del Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- d) approva annualmente, entro la scadenza ministeriale prevista per la presentazione dell'offerta formativa di Dipartimento, la Scheda di Monitoraggio Annuale e la scheda SUA-CdS nonché, se predisposto, il Rapporto di Riesame Ciclico;
- e) propone la modifica, l'attivazione e la soppressione dei Corsi di Studio e di specializzazione su impulso dei Coordinatori o dei Consigli dei Corsi di Studio e tenuto conto degli eventuali fattori correttivi rilevati dalla Commissione Paritetica;
- f) propone, congiuntamente con almeno un altro Dipartimento, l'attivazione di una Scuola Interdipartimentale. Propone, altresì, l'afferenza ad una Scuola Interdipartimentale già esistente, alla quale affidare parte o tutti i propri Corsi di Studio, o il distacco da essa. Formula, infine, la proposta di

afferenza a più Scuole Interdipartimentali alle quali affidare parte o tutti i propri Corsi di studio, qualora il Dipartimento comprenda più aree disciplinari;

g) propone l'attivazione di Master di I e II livello e di attività di alta formazione, corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di formazione continua o ricorrente, nonché attività culturali, formative, di orientamento e tutorato, nel rispetto degli specifici Regolamenti e delle Linee guida di Ateneo;

h) propone al Rettore la programmazione delle risorse al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo nell'ambito della programmazione triennale di Ateneo, in funzione anche della propria offerta didattica. Tali proposte devono essere accompagnate da un'analisi preliminare dello stato dei citati requisiti;

i) predispone l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento e delega, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, alla Scuola Interdipartimentale di riferimento, l'affidamento di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori di altri Dipartimenti dell'Ateneo;

j) verifica, con parere della Scuola Interdipartimentale, le regole previste dalla vigente normativa relative all'utenza sostenibile per ciascun Corso di Studio di propria competenza;

k) affida alla Scuola Interdipartimentale di riferimento, nell'ambito del budget di finanziamento per la didattica assegnato dall'Ateneo, l'attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi anche della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico-professionale nonché di studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;

l) delibera sulle proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto del Regolamento di Ateneo in materia;

m) delibera l'eventuale attivazione delle Sezioni e dei Laboratori a cui si è fatto riferimento nell'art. 4 del presente Regolamento;

n) delibera, altresì, su proposta del Direttore, la costituzione di Gruppi di lavoro su specifiche tematiche;

o) delibera la partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di servizi strumentali all'esercizio delle proprie funzioni e autorizza il Direttore a stipulare i relativi contratti;

p) delibera in merito alla gestione per l'utilizzo degli spazi e delle risorse strumentali del Dipartimento;

q) approva il budget di funzionamento preventivo e il relativo consuntivo;

- r) delibera sulle proposte di presentazione e sottoscrizione dei progetti di ricerca competitivi ad esso affidati;
- s) approva la proposta del piano triennale di sviluppo della ricerca, della terza missione e della didattica;
- t) approva la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, di ricerca e terza missione con riferimento alla programmazione del Dipartimento anche sulla base di quanto predisposto dai Corsi di Studio;
- u) approva la relazione annuale sull'attività amministrativa, predisposta con il supporto del Segretario Amministrativo, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo e la valutazione della performance. Siffatta relazione verrà inserita nella relazione annuale di Ateneo da presentare al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione;
- v) approva, a maggioranza assoluta, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento, nel rispetto della legge, del vigente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
- w) formula proposte e pareri sui Regolamenti di Ateneo di interesse per il Dipartimento e su tutto ciò che viene richiesto dall'Ateneo qualora di interesse del Dipartimento.

3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato e presieduto dal Direttore - che predispone il relativo ordine del giorno - o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Direttore, con modalità e tempi stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo; o, in assenza di entrambi e per motivi di urgenza, la convocazione è disposta dal Decano del Dipartimento.

4. Sono legittimati a partecipare alle adunanze tutti i soggetti che, a norma dell'art. 6, comma 1, delle presenti Linee Guida, compongono il Consiglio di Dipartimento, fatta salva l'adozione di delibere su specifiche materie, sancite nello Statuto di Ateneo, dove il Consiglio viene convocato in composizione ristretta.

5. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene predisposto e redatto, da parte del Segretario Amministrativo, apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dallo stesso Segretario, al quale spetta voto consultivo nelle questioni amministrative e di bilancio, come previsto dal vigente Statuto. Il verbale viene portato all'attenzione del Consiglio per la presa d'atto.

6. Tutti i componenti del Consiglio concorrono all'adozione delle delibere esprimendo il proprio voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in conformità alla normativa vigente.

7. L'ordine del giorno delle riunioni, contenuto nella corrispondente convocazione, deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Dipartimento o per esigenze sopravvenute, l'ordine del giorno può essere integrato con ulteriori punti di discussione, entro le ventiquattro ore precedenti la seduta.

8. Per la validità delle delibere, sia nelle adunanze convocate in composizione allargata sia in quelle convocate in composizione ristretta, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Ai fini della determinazione della predetta maggioranza, nel computo non si tiene conto di quanti abbiano giustificato l'assenza. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

9. Per l'adozione di delibere inerenti all'attivazione di valutazioni comparative o, in generale, riguardanti i professori di ruolo e i ricercatori, il Consiglio di Dipartimento è convocato in composizione ristretta, limitata ai soli componenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.

ART. 8 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La Giunta è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, dal Vicedirettore, e da una rappresentanza dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento. Sono componenti di diritto della Giunta i Responsabili delle Sezioni, qualora istituite, e i Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.

3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore. Nel caso di avvenuta cessazione del Direttore, la Giunta rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Direttore. Essa deve essere convocata almeno tre giorni effettivi prima della data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza.

4. La Giunta svolge compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento. Essa delibera, in via definitiva, sulle materie per le quali il Consiglio di Dipartimento le abbia delegato la potestà decisionale. In nessun caso possono essere delegate alla Giunta l'approvazione del budget di Dipartimento, la proposta di chiamata di professori o ricercatori a tempo determinato e la richiesta di personale tecnico-amministrativo.

5. Le rappresentanze sono fissate in numero di 7, rappresentative di tutte le componenti: 2 professori di prima fascia, 2 professori di seconda fascia, 2 ricercatori ed 1 unità di personale tecnico-amministrativo.
6. Il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento elegge il proprio rappresentante in apposita assemblea convocata, con le stesse regole di convocazione fissate per gli altri organi del Dipartimento, dal Segretario Amministrativo su impulso del Direttore del Dipartimento. L'assemblea procede con voto a scrutinio segreto e risulta eletto colui che verrà votato dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti si applica il criterio preferenziale dell'anzianità nel ruolo.
7. L'elezione della Giunta avviene secondo le seguenti modalità nell'ambito delle relative rappresentanze: il Direttore di Dipartimento convoca di norma entro 15 giorni dalla costituzione del Consiglio apposita riunione ristretta alle componenti da eleggere, indicando orari differiti per il personale di I, II fascia e per i ricercatori. La convocazione deve essere portata a conoscenza del corpo elettorale almeno 10 giorni prima della data prescelta, arco temporale durante il quale potranno essere presentate dagli interessati eventuali candidature. Le assemblee così costituite eleggono il loro rappresentante con voto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità di voti ricevuti, risulterà eletto il candidato più anziano nel ruolo. In mancanza di eletti, il Direttore provvede alla indizione di nuova consultazione elettorale.
8. Il Direttore proclama i vincitori e ne dà comunicazione al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
9. In caso di dimissioni o decadenza di un membro della Giunta, subentra il primo dei non eletti; in mancanza, il Direttore attiva con sollecitudine le procedure per l'elezione del rappresentante mancante secondo le modalità previste dai precedenti commi.

ART. 9 – CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO

1. In conformità a quanto previsto nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Regolamento Didattico di Ateneo, nell'ambito del Dipartimento sono istituiti i Consigli dei Corsi di Studio.
2. Essi gestiscono e sono responsabili dei Corsi di Studio ad esso assegnati, con esclusione delle attività delegate alle Scuole Interdipartimentali di riferimento.

ART. 10 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. Presso il Dipartimento è costituita, con decreto del Direttore, una Commissione Paritetica Docenti-Studenti, i cui compiti sono definiti nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Manuale di Assicurazione della Qualità di Ateneo.
2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è così composta:
 - a) un docente per ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento e, nel caso di Corso di Studio magistrale a ciclo unico, due docenti;
 - b) una componente rappresentativa degli studenti, in numero pari a quello dei docenti, designata dal Consiglio degli Studenti tra gli iscritti ai Corsi di Studio afferenti alla struttura didattica, con rappresentanza diretta per ciascun Corso di Studio.
3. I docenti componenti della Commissione sono proposti dai Consigli di Corso di Studio, con voto palese deliberato a maggioranza dei presenti, individuandoli tra i docenti afferenti al Dipartimento che fanno parte del relativo Consiglio di Corso di Studio, e sono nominati dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle proposte così formulate.
4. Il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti è individuato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo nominati componenti della Commissione, su proposta del Direttore di Dipartimento con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, coordina le attività della Commissione e assicura il raccordo con il Presidio della Qualità di Ateneo, il Nucleo di Valutazione, i Corsi di Studio e il Consiglio di Dipartimento.
6. La Commissione dura in carica per due anni ed è rinnovabile per il biennio successivo. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti, il subentrante resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.
7. La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno. La Commissione può operare anche in sottocommissioni per Corso di Studio, quando l'argomento è di esclusiva pertinenza di un corso, fermo

restando la presa d'atto di tale riunione da parte di tutto il consesso. Delle sedute è redatto un verbale che attesta i presenti e le determinazioni adottate.

8. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti redige una relazione annuale, secondo lo schema predisposto dal Presidio della Qualità, in cui esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La relazione annuale viene acquisita dal Presidio di Qualità, che la trasmette al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico entro il 31 dicembre di ogni anno. La relazione annuale viene, altresì, trasmessa dal Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, ai Presidenti delle Scuole Interdipartimentali competenti, al Direttore di Dipartimento e ai Coordinatori dei Corsi di Studio del Dipartimento.

ART. 11 – GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI DIPARTIMENTO

1. Presso il Dipartimento è istituito un Gruppo di Assicurazione della Qualità di Dipartimento, come indicato nel vigente Manuale di Assicurazione della Qualità.

In particolare, il Gruppo coadiuva il Direttore di Dipartimento:

- a) nella formulazione e nell'implementazione delle linee strategiche del Dipartimento;
- b) nell'analisi, nel monitoraggio e nella riprogettazione delle attività di didattica, ricerca, e terza missione del Dipartimento;
- c) nella predisposizione della relazione annuale di analisi e riprogettazione delle attività di didattica, di ricerca e di terza missione.

2. I componenti del Gruppo - rappresentativi dei professori, dei ricercatori e dei dottorandi nelle aree disciplinari afferenti al Dipartimento - vengono designati dal Consiglio di Dipartimento. È componente di diritto il rappresentante del Dipartimento nel Presidio di Qualità. Il Gruppo elegge nel proprio ambito il Presidente a voto palese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 12 – ALTRE STUTTURE DEL DIPARTIMENTO

1. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituiti Laboratori di Ricerca, Didattici e di Servizio al fine di promuovere il trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e promuovere la crescita economica e

sociale del territorio attraverso processi di interazione diretta dell'Università con la società civile e il tessuto imprenditoriale.

ART. 13 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il Regolamento del Dipartimento viene approvato dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza assoluta dei suoi membri ed entra in vigore dalla data indicata nel relativo decreto rettorale di emanazione.
2. Le proposte di modifica devono essere presentate da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento e sono poste in votazione in una seduta che deve essere convocata in una data compresa tra quindici e quarantacinque giorni dopo la presentazione formale di dette proposte. Per essere accolte, le modifiche dovranno essere deliberate con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 14 – RINVII NORMATIVI

1. Il Regolamento di Dipartimento è integrato dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle attività e alle funzioni dei Dipartimenti. In particolare, vale ogni rinvio, implicito ed esplicito, a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti generali di questo Ateneo.